

to in favore dei soggetti portatori di handicap
limiti e con le modalità sopra dettagliatamente citate.

Va ancora precisato che gli oneri relativi al servizio di trasporto faranno carico alle quote attribuite a ciascun comune sul fondo di cui all'art. 44 della Legge Regionale 9 maggio 1986 n. 22.-

Infine si ritiene opportuno evidenziare che nelle ipotesi in cui il Comune non sia in grado di organizzare direttamente il servizio di trasporto potrà concedere il servizio medesimo in convenzione ad organizzazioni, che comunque presentino sufficienti garanzie di valido e puntuale svolgimento del servizio.

L'ASSESSORE
(On.le Luciano Ordile)